



**COMUNE DI RODENGO SAIANO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**Regolamento del Registro dei Volontari e relativa disciplina**

ai sensi dell'articolo 17 D. Lgs. n. 117/2017

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse del Comune di Rodengo Saiano (di seguito Ente), purché iscritti al Registro dei Volontari.

## **Articolo 2 – Volontario**

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

## **Articolo 3 – Prestazione**

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà e utilità sociale.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

3. Il volontariato è svolto in forma totalmente gratuita e volontaria; non potrà in alcun modo essere retribuito, nemmeno dal soggetto che beneficia della prestazione. Al volontario potrà essere riconosciuto il rimborso spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute dal volontario nello svolgimento delle attività assegnate e debitamente documentate.

4. I cittadini prestano il servizio nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle aree elencate all'articolo 4 del presente Regolamento, per le quali il Comune ha competenza in base a norme di legge, disposizioni e/o regolamenti comunali.

5. I volontari, nello svolgimento della prescritta attività, sono tenuti al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e sulla riservatezza, così come prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche.

## **Articolo 4 - Ambito di applicazione**

1. Il volontariato può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Comune e da esso individuate, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, allo stesso o ad altri Enti.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività del servizio civico volontario sono le seguenti:

- a) AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA: attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico; supporto al personale nella biblioteca comunale ed attività ad essa connesse; attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale;
- b) AREA SOCIALE: attività relative ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, servizio di trasporto/accompagnamento anziani, disabili presso strutture ospedaliere, assistenza in generale o altro;
- c) AREA CIVICA: attività di supporto alla manutenzione, cura e tutela delle aree verdi, aiuole, parchi, arredo urbano, edifici di proprietà comunale quali ad esempio scuole, centri civici, strutture

comunali destinate all'erogazione dei servizi, tutela dell'ambiente, ecc. Attività di vigilanza presso edifici scolastici, aree campestri, aree/parchi gioco bambini ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, assistenza su scuolabus, in prossimità delle fermate dello stesso nonché davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini (nonni vigili), accompagnamento casa-scuola e /o scuola-casa dei bambini (pedibus), distribuzione di materiale informativo e di promozione relativo ad iniziative e/o eventi portanti finalità espresse dal presente Regolamento. Attività per servizi di logistica in occasione dello svolgimento di manifestazioni sul territorio, sorveglianza e assistenza in occasione di manifestazione in prossimità di aree e strutture pubbliche frequentate dalla popolazione;

d) AREA GESTIONALE: supporto alle attività dei settori e uffici del Comune.

3. È fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

4. Sono escluse dal presente Regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

#### **Articolo 5 – Registro dei Volontari**

1. È istituito il Registro dei Volontari.

2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

3. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

4. Il Registro è tenuto dall'Ufficio cultura comunale. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

#### **Articolo 6 – Avviso pubblico**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'Ufficio segreteria comunale pubblica sul sito web istituzionale un Avviso pubblico nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.

2. Detto Avviso pubblico è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dal Responsabile del Settore socio culturale.

4. Il Responsabile del Settore socio culturale accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, provvede all'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, verrà comunicato al candidato il diniego dell'iscrizione. Il Responsabile potrà farsi assistere nella valutazione delle domande da una Commissione dallo stesso nominata.

#### **Articolo 7 – Requisiti**

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:

a) -essere maggiorenne;

b) -non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

## Articolo 8 – Trasporti socio assistenziali

1. Tra le specifiche attività cui fa riferimento il comma 2 del precedente articolo, il Comune da anni mette a disposizione alla cittadinanza il servizio di trasporto sociale effettuato da Volontari. Il servizio consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

- -accompagnamento per visite mediche o specialistiche;
- -accompagnamento per esami clinici;
- -accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia;
- -accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi.

2. In casi eccezionali e per comprovati importanti motivi, potranno essere autorizzati trasporti non rientranti nelle tipologie appena elencate.

Per alcune situazioni o visite mediche, può essere opportuna la presenza di un familiare.

3. L'Amministrazione comunale mette a disposizione per lo svolgimento del servizio, automezzi idonei allo scopo, ne garantisce adeguata copertura assicurativa e tutto quanto è necessario per il perfetto funzionamento dell'automezzo (imposta di bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburante, ecc..).

4. Il Comune eroga il servizio di trasporto sociale avvalendosi della collaborazione di volontari singoli o appartenenti ad associazioni di volontariato, iscritti nel Registro comunale dei Volontari.

Per lo svolgimento dell'attività l'ente richiederà, a chi si rende disponibile, il possesso della patente almeno di tipo B o B speciale. A fronte di situazioni impreviste che possano compromettere la continuità del servizio, oppure a seguito di diverse valutazioni sulle modalità di svolgimento delle attività, la conduzione del mezzo potrà essere effettuata da:

- a) -personale dipendente dell'Amministrazione comunale;
- b) -volontari in servizio civile o altro personale volontario operante presso il Comune o presso enti, istituzioni o associazioni che collaborano con l'Amministrazione comunale, tirocinanti extracurricolari (es: tirocinanti di dote Comune);
- c) -lavoratori assegnati per lavori socialmente utili.

5. Nel caso si verifichi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo o tragitto, il Responsabile del Settore socio culturale potrà disporre il trasporto contemporaneo di più persone, fermo restando le condizioni di sicurezza normativa.

6. Il Servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì, festivi esclusi, indicativamente dalle ore 08.00 alle ore 18.00; eventuali limitazioni del Servizio (in termini di giorni o fasce orarie) o sospensioni dello stesso, possono essere eseguite in caso di riduzione delle risorse finanziarie di bilancio, di indisponibilità di volontari o di mezzi. Il servizio potrà essere esteso anche al sabato mattina, previo verifica della disponibilità di volontari.

7. Il servizio viene svolto, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale e, di norma, non oltre il territorio provinciale.

8. Il servizio può, per precedenti prenotazioni, per esigenze prioritarie, per assenza di mezzi o di personale, non concedere il trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata secondo le modalità anzidette.

9. Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non effettua attività di assistenza.

10. I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a partecipare ai costi, corrispondendo al Comune una tariffa per ciascun viaggio effettuato, stabilita con apposita delibera della Giunta comunale, variabile in base ai chilometri percorsi.

11. In mancanza di adozione della deliberazione da parte della Giunta comunale si intendono confermate le fasce e le quote di contribuzione in vigore.

12. Il Responsabile del Settore socio culturale potrà prevedere, anche su valutazione dell'Assistente Sociale, la gratuità del servizio per particolari casi sociali o in caso di trasporto di persone con invalidità.

### **Articolo 9 - Copertura assicurativa**

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, con particolare riferimento alle attività di cui al precedente articolo 8, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

### **Articolo 10 - Rimborsi spese**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. È vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

### **Articolo 11 - Tessera di riconoscimento e pettorina**

1. A ciascun volontario, iscritto al Registro comunale dei volontari, è rilasciato a cura dell'Amministrazione un cartellino identificativo con fotografia, numero di iscrizione e dati anagrafici che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità quali volontari, da parte dell'utenza o della cittadinanza.
2. Al volontario potrà essere altresì consegnata una pettorina che deve indossare nell'espletamento delle attività di volontario, ove necessario.
3. La tessera di riconoscimento ha validità illimitata. Nel caso di cancellazione dal Registro il soggetto è tenuto a restituire il documento e la pettorina entro 10 (dieci) giorni dalla cancellazione.

### **Articolo 12 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento, unitamente alla modulistica, viene pubblicato all'Albo pretorio comunale e sul sito web dell'ente.

